



## Ordine Regionale dei Geologi della Puglia

Executive Center – via Amendola 168/5 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70126 BARI

Web page: [www.geologipuglia.it/](http://www.geologipuglia.it/) - E-mail: [info@geologipuglia.it](mailto:info@geologipuglia.it)

Bari, 23 febbraio 2005

Prot. Cir/39/

### **Ai geologi iscritti all'Albo Regionale dei Geologi della Puglia**

e, p.c.

All'Assessore Regionale ai LLPP  
Avv. Mario Carrieri

Al Dirigente del Settore Reg.le LLPP  
Ing. Armando Serra

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni pugliesi  
Ai Sigg. Presidenti delle Province pugliesi  
Ai Sigg. Presidenti delle Comunità Montane pugliesi  
Ai Sigg. Presidenti degli Istituti Autonomi Case Popolari  
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Architetti  
Ai Sigg. Presidenti dei Collegi dei Geometri

### **CIRCOLARE N. 39**

**Oggetto: Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 5 "L.R. 13/01 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento"**

Egregi,

La Regione Puglia, in data 11.11.2004 (BURP m. 137 del 17.11.2004), ha emanato il Regolamento di cui all'oggetto "Al fine di ammettere a contributo regionale spese di investimento..." nel campo delle opere e lavori pubblici.

Il Regolamento disciplina, tra l'altro, anche le voci di spesa di cui all'art. 17 del regolamento Merloni (554/99), fissando aliquote progressive da destinare, nei quadri economici, alle "spese generali" del progetto. Tali aliquote sono individuate in relazione "...del costo dei lavori a base di appalto ...".

Il regolamento individua con precisione le voci delle spese generali da considerare in tali aliquote, esse consistono esclusivamente in: "progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo".

Alla luce della normativa vigente (Legge e Regolamento Merloni, Legge Regionale 13/01), le progettazioni devono essere corredate dalle Relazioni Geologiche, Geotecniche, Idrologiche, Idrauliche e Sismiche.

Per quanto concerne la "Relazione Geologica" essa, come si evince dalla lettura del Regolamento in oggetto, non è compresa nella voce "Spese Generali". Pertanto nei quadri economici le competenze professionali necessarie per tale relazione **non vanno ricomprese nelle aliquote** percentuali delle spese generali ma in altra e specifica voce (ad es. alla voce: "Relazione Geologica").

Per quanto riguarda poi gli importi economici necessari alla **esecuzione delle indagini geognostiche** in situ ed in laboratorio, necessarie per legge alle progettazioni in quanto indispensabili per costruire i modelli geologico, geotecnico, idrologico, idraulico e sismico, il **Regolamento Regionale** di cui all'Oggetto esclude anche tali importi dalla voce "Spese Generali", pertanto anche questi importi non vanno ricompresi nelle aliquote percentuali di cui alle suddette "Spese Generali", ma in altra e specifica voce (ad es. nella voce "rilievi, accertamenti ed indagini – indagini geognostiche"). Le suddette spese di indagine, come è noto, non sono assoggettabili a vidimazione di congruità da parte dell'Ordine ma vengono definite dal professionista e dal Responsabile del Procedimento.

Appare dunque indispensabile che le spese per le indagini geognostiche siano scisse e ben differenziate, anche nei quadri economici, rispetto ai compensi professionali per le Relazioni Geologiche, poiché mentre le indagini sono quantificate con riferimento ai prezzi di mercato, le Relazioni Geologiche sono da quantificare esclusivamente con riferimento al Tariffario Ufficiale di cui al seguito, da assoggettare eventualmente alla riduzione massima del 20% nella sola voce "onorari", ai sensi della Legge 155/89, art. 4, comma 12 bis.

Infatti la quantificazione delle competenze professionali per la **Relazione Geologica**, non essendo tale relazione contemplata nel Tariffario Ufficiale Opere Pubbliche, (D. M. 4 aprile 2001 – "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche") va fatta con riferimento ad un'altra legge dello Stato, il Tariffario Ufficiale per le prestazioni professionali dei geologi (D. M. 18 novembre 1971 e succ. modd. e integr.), reperibile facilmente presso lo scrivente Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, in Bari.

La congruità delle parcelle dei geologi per le relazioni geologiche può essere rilasciata, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del suddetto Tariffario, unicamente dall'Ordine dei Geologi competente per territorio, pertanto si invitano gli iscritti e le Amministrazioni a richiedere la vidima delle suddette parcelle professionali per le relazioni geologiche. Questa è l'unica procedura che può garantire sia gli iscritti che i committenti sulla reale congruità delle parcelle stesse, evitando in tal modo di liquidare prestazioni con importi sottostimati (e quindi incorrere in procedimenti disciplinari per gli iscritti e in contenziosi per la pubblica amministrazione) o sovrastimati (con connesso spreco di denari pubblici). A tal proposito si richiama il principio di inderogabilità dei minimi tariffari fissato dalla Legge 109/94 e succ. modd. e integr..

Per quanto concerne la quantificazione delle competenze professionali attinenti alle altre relazioni specialistiche (Relazioni geotecnica, idrologica, idraulica e sismica), essa avviene con riferimento al prima citato Tariffario Ufficiale Opere Pubbliche (D. M. 4 aprile 2001) ove tali prestazioni sono contemplate.

**Nell'invitare gli iscritti** ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente circolare, **si auspica tangibile considerazione** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Progettisti affinché le Relazioni Geologiche vengano svolte conformemente alla normativa anche per quanto concerne la congruità dei compensi professionali.

Lo scrivente Ordine resta a disposizione delle suddette PP. AA. per qualunque forma di utile collaborazione istituzionale in merito all'oggetto della presente.

IL PRESIDENTE  
Geol. Giovanni Calcagni